Luogo e data _____

*Spett.*_____

OGGETTO: atto di significazione e diffida a non procedere all'attuazione delle disposizioni di cui al D.L n. 127 del 21 settembre 2021.

Il sottoscritto _____, che ricopre l'incarico di _____

I) PREMESSO CHE:

- il **D.L n. 127 del 21 settembre 2021**, "*Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,*" dopo l'articolo 9-quater ha inserito la disposizione che "***Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021****, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2,* ***al personale delle amministrazioni pubbliche*** *di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (omissis),* ***ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro****, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa,* ***è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19***";

- il medesimo Decreto-Legge ha ricollegato all'omessa presentazione del c.d. "green pass", anche da parte dei pubblici dipendenti, effetti sanzionatori rilevanti, quali, tra l'altro, la loro surrettizia equiparazione ad assenti ingiustificati dal lavoro e il conseguente diniego della corrispondente retribuzione;

- ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, rientrano tra le "*certificazioni verdi COVID-19*" non soltanto "*le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2*", ma anche un sostitutivo "*test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2*";

- la certificazione verde ottenuta con test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS CoV2 ha, per disposizione normativa, efficacia estremamente limitata nel tempo, con costi attualmente a carico esclusivo di quanti – pur avendo legittimamente scelto di non vaccinarsi contro il SARSCoV2 e/o non sono guariti dall'infezione – si trovano costretti a munirsene per fruire di diritti costituzionalmente incomprimibili e, in quanto tali, insuscettibili di condizionamenti di sorta: evidente è la discriminazione di chi se ne avvale rispetto ai titolari di certificazioni verdi ottenute con le altre modalità;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ il Regolamento UE 953/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, "*obbligatorio in tutti i suoi elementi*" – premesse comprese – "*e direttamente applicabile*

in ciascuno degli Stati membri", al punto 36 del "*considerando*" stabilisce che "*È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.* (*omissis). Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati*.";

- ✓ con la risoluzione n. 2631 del 27 gennaio 2021, Consiglio d'Europa ha disposto: "*L'assemblea invita gli stati membri e l'Unione Europea ad assicurare: - che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno può essere sottoposto ad una pressione politica, sociale o di altro genere affinché si vaccini se non desidera di farlo; - che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato a causa di possibili pericoli per la salute o perché non vuole farsi vaccinare*";

- ✓ l'indiscussa e ben nota prevalenza delle norme europee su quelle nazionali – per il principio di *primauté* che la Corte di Giustizia ha sancito già nel 1964 (sentenza 'Costa contro Enel' del 15 luglio 1964) – comporta che, in caso di contrasto, la norma nazionale contraria a una disposizione europea debba essere sempre disapplicata dalle autorità degli Stati membri e che viceversa sia applicato il diritto promanante dalle Istituzioni europee;

- ✓ anche alle Pubbliche Amministrazioni, e non soltanto ai Giudici, è fatto obbligo di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto euro-unitario (cfr. ex multis: Consiglio di Stato n. 1219/2018: "*…nel doveroso rispetto dei principi di primazia del diritto comunitario, di certezza del diritto e di leale cooperazione che impongono sia alla Pubblica Amministrazione, sia al giudice, di garantire la piena e diretta efficacia nell'ordinamento nazionale e la puntuale osservanza ed attuazione del diritto comunitario, senza necessità di attendere la modifica o l'abrogazione delle disposizioni contrastanti da parte degli organi nazionali a ciò preposti*");

- ✓ l'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede espressamente l'applicabilità delle norme italiane "*ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021*": pertanto, la produzione della certificazione verde non può essere imposta, non è doverosa ed anzi è mera facoltà per i cittadini. Ne consegue che anche le sanzioni prospettate dal decreto-legge sono insuscettibili di legittima applicazione;

- ✓ le misure preventive del distanziamento sociale, dell'utilizzo di mascherina e dell'igienizzazione delle mani sono state ritenute dalle stesse Autorità sanitarie governative – che le hanno adottate sin dai primi mesi dall'inizio della dichiarazione dell'emergenza –efficaci e sufficienti, da sole, a limitare la diffusione del virus;

II) RILEVATO E CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- ✓ la *ratio* dell'obbligo della certificazione verde di cui al D.L in oggetto è quella, dichiarata (cfr. articolo 1, comma 6), di "*tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro*";

- ✓ dopo il 15 ottobre 2021, coloro che accederanno negli uffici del Ministero con certificazione verde ottenuta previo il c.d. 'tampone' effettuato a proprie spese garantiranno il sicuro e sistematicamente (ogni 48 ore) aggiornato stato di negatività al virus SARS-CoV-2;

- ✓ analoga sicurezza e monitoraggio aggiornato dello stato di salute non saranno invece garantiti da quanti accederanno al luogo di lavoro con "green pass" rilasciato a seguito di vaccinazione.
  E', infatti, un dato ormai scientificamente acquisito e più volte pubblicamente dichiarato dalle competenti Autorità sanitarie che il vaccino anti-covid19 non previene l'infezione e non immunizza, sicché i vaccinati contro il covid-19 possono ammalarsi (tra i tanti casi: https://www.iltempo.it/politica/2021/08/25/news/nicola-zingaretti-isolamento-moglie-cristina-berliri-positiva-covid-dopo-vaccino-28436133/) e contrarre il virus con carica virale affatto innocua, né per sé stessi (https://livesicilia.it/2021/09/20/covid-gravissimo-operatore-sanitario-giovane-e-vaccinato/ e https://www.romatoday.it/cronaca/gigi-piegari-medico-morto-coronavirus-.html) né quindi per gli altri;

- ✓ coloro che accederanno agli uffici del Ministero con "green pass da vaccinazione", rilasciato finanche mesi prima, saranno veicolo di infezione in caso di positività asintomatica o in caso di sintomi lievi e diversi da quello (unico rilevabile al momento dell'ingresso) di una temperatura corporea alterata, costituendo il reale rischio alla diffusione del virus;

- ✓ coloro che accederanno negli uffici ministeriali con certificazione verde ottenuta previo tampone a pagamento, pur garantendo – i soli a farlo – la salute di altri dai quali non saranno altrettanto garantiti, risulteranno gravemente discriminati (per il dover sopportare un "*costo psichico, monetario e organizzativo*": https://www.iltempo.it/politica/2021/09/10/news/green-pass-obbligatorio-anche-per-lavoro-renato-brunetta-misura-geniale-per-pubblico-e-privato-28628522/), in plateale ed innegabile spregio del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

- ✓ il datore di lavoro è soggetto obbligato a garantire la sicurezza per tutti, indistintamente, sul luogo di lavoro e – consentendo l'ingresso negli uffici a personale abilitato all'accesso soltanto da una "patente" collegata all'inoculazione di sieri che non immunizzano né escludono la capacità di contagiare e, dunque a personale dallo stato di salute non realmente controllato – sarebbe responsabile dell'eventuale contagio dei lavoratori titolari di "green pass da tampone" (entrati in ufficio "negativi");

alla stregua delle argomentazioni e considerazioni sin qui svolte,

INVITA E DIFFIDA

1) i soggetti responsabili dell'applicazione e del controllo del cosiddetto green pass, nelle persone di _____, a disapplicare e ad astenersi dal dare attuazione alle disposizioni del D.L n. 127/2021, in quanto platealmente contrastanti con la prevalente normativa del diritto dell'Unione Europea, ed a ricevere ed a consentire la prestazione lavorativa senza la pretesa di produzione della certificazione verde.

La deprecata eventualità di preclusione di accesso alla sede di lavoro, con l'illegittimo impedimento delle prestazioni lavorative, darebbe luogo alla c.d. *mora credendi* del datore di lavoro, in ogni caso tenuto al pagamento delle retribuzioni anche indipendentemente dallo svolgimento delle stesse.

2) In subordine, ove i summenzionati soggetti intendano comunque procedere all'applicazione della sopra contestata normativa, a disporre l'accesso al luogo di lavoro con precauzioni tali da "*tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro*", predisponendo strumenti di effettiva tutela della salute di tutti i dipendenti, con la messa a disposizione gratuita di tamponi per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 a cui sottoporre anche coloro che accedono agli uffici ministeriali a seguito di ciclo vaccinale anti-covid completato.

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni.

Firma _____